



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio circondariale marittimo di Agropoli

Ordinanza n. 10/2019

(1° Giornata Campionato Italiano Canoa Polo serie A maschile e femminile 2019)

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Agropoli:

- Vista:** l'istanza prot.n. 05/19, datato 12.02.2019, prodotta dal Sig. Vincenzo MAZZA, in qualità di presidente del Circolo Nautico Canottieri Agropoli, avente ad oggetto l'emissione di apposita ordinanza di sicurezza della navigazione per manifestazione sportiva denominata "**1° Giornata Campionato Italiano Canoa Polo serie A maschile e femminile 2019**" che si svolgerà dal 10.04.2019 al 15.04.2019, nel porto di Agropoli;
- Visto:** il foglio datato 01.02.2019 della Soc. Marina Piccola s.a.s. con il quale si comunica la disponibilità al Circolo Canottieri a concedere l'utilizzo dello specchio acqueo in concessione per lo svolgimento delle gare del Campionato di Canoa Polo 2019;
- Vista:** l'autorizzazione n. 08/2019, rilasciata in data 29.03.2019, dal Comune di Agropoli;
- Ritenuto:** necessario emanare un provvedimento a tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;
- Visti:** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della navigazione" e l'articolo 59 del pertinente Regolamento di Esecuzione;

RENDENOTO:

CHE NEI GIORNI 10, 11, 12, 13, 14, 15 APRILE 2019, DALLE ORE 08.00 ALLE 16.00, SI EFFETTUERANNO LE GARE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI CANOA POLO SERIE A, MASCHILE E FENMMINILE, ALL'INTERNO DEL PORTO DI AGROPOLI E, PRECISAMENTE, NELLO SPECCHIO ACQUEO COMPRESO TRA IL TERZO E IL QUINTO PONTILE IN CONCESSIONE AL COMUNE DI AGROPOLI IVI COMPRESO IL PONTILE IN CONCESSIONE ALLA SOC. MARINA PICCOLA S.A.S. (BANCHINA DI RIVA).

Articolo 1 (Interdizione)

Nel periodo e nella zona di mare sopra indicati è **vietato**:

- a tutte le unità navali di navigare ad una distanza tale da ostacolare e/o creare pericoli in genere all'interno del campo di gara:
- lo svolgimento di qualsiasi attività, compresa quella natatoria, che possa ostacolare e/o creare pericoli in genere all'interno dei campi di gara.

L'organizzatore adotti ogni utile accorgimento atto ad evitare danni a persone e/o cose nell'area interessata dalla gara e nelle immediate adiacenze.

Il presente provvedimento viene emesso allo scopo di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare e pertanto non esime l'organizzatore della manifestazione di munirsi di ulteriori e/o eventuali provvedimenti/autorizzazioni necessari da parte di altri Enti/Organi competenti, manlevando l'Autorità marittima da responsabilità per danni, che a qualunque titolo dovessero coinvolgere persone e/o beni dei soggetti partecipanti e/o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento, anche nell'eventualità che il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni sopracitate.

L'Autorità marittima avrà sempre la facoltà di revocare o sospendere lo svolgimento della manifestazione quando lo ritenga necessario per qualsiasi ragione e a suo insindacabile giudizio.

Articolo 2 (deroghe)

Le interdizioni di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, non si applicano ai mezzi della Guardia Costiera, alle unità navali appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni competenti, alle unità di soccorso e/o emergenza, oltre alle unità navali e al personale partecipante alla manifestazione.

Articolo 3 (disposizioni sanzionatorie)

I contravventori alla presente ordinanza:

- se alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui al Titolo V del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 s.m.i.;
- negli altri casi, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito amministrativo o reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 4 (pubblicità)

Ai sensi dell'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente Ordinanza è pubblicata mediante inserzione nella sezione "ordinanze" del sito informatico istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, all'indirizzo: <http://www.guardiacostiera.gov.it/agropoli>.

La diffusione è assicurata mediante:

- a) trasmissione del presente provvedimento ai Comuni rivieraschi interessati, ricadenti nel Circondario marittimo di Agropoli, per la pubblicazione nei rispettivi albi;
- b) trasmissione dell'avviso di pubblicazione del presente provvedimento alle associazioni di categoria, nonché agli organi di informazione per la divulgazione.

Agropoli, 05.04.2019

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Giulio CIMMINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n°82 e ss. mm. ii.

Ufficio circondariale marittimo di Agropoli
Indirizzo: via Porto, 15 – 84043 Agropoli
Contatti: telefono 0974 825201 – fax 0974 826810
e-mail: ucagropoli@mit.gov.it – pec: cp-agropoli@pec.mit.gov.it